



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i minorenni di Genova, nelle persone dei sigg

Dr. Luca Villa *Presidente est*  
Dr.ssa Nadia Guerrieri *Giudice*  
Dr.ssa Laura Pecori *Giudice onorario*  
Dr. Luca Marangon *Giudice onorario*

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

all'udienza dibattimentale del **8 marzo 2023**

Nel procedimento penale nei confronti del minore

██████████, nato il ██████████ in xx

assente

Con l'assistenza di fiducia dell'avv Stefano Filippi del foro di Massa

**IMPUTATO**

- a) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 581 c.p. perché, in concorso tra loro, spingendo XXX, buttandolo a terra e sferrandogli calci alla schiena e alla testa, lo percuotevano.  
In ██████████ in data 23 settembre 2019
- b) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 610 c.p. perché, in concorso tra loro, mediante minaccia. Consistita nel dire a ██████████ che lo avrebbero nuovamente picchiato qualora non se ne fosse andato, lo costringevano ad abbandonare il parco nei pressi di via ██████████  
In ██████████ in data 23 settembre 2019

<b>N. REG.</b>	
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

**SENTENZA N 26**  
**ANNO 2023**

udienza del **8.3.2023**

Comunicazione sentenza al PM  
sede 15 dpr 334/89 al PM minori  
Genova il \_\_\_\_\_

Comunicazione sentenza al PG ai  
sensi art 548.3 cpp  
il \_\_\_\_\_

- Estratto o copia inviato a:
- P.M.Uff. Esecuzione
  - Questura
  - Uff. Schede
  - Uff. Corpi Reato
  - Uff. Recupero Crediti

il .....

- ha sofferto
- non ha sofferto

carcerazione preventiva

Impugnazione

N .....  
il .....  
da .....

Sentenza irrevocabile

il \_\_\_\_\_

N. Recupero Crediti

.....  
Redatta Scheda il .....

Scheda non redatta  
Art.5 c.4° D.P.R. 313/2002

Genova, .....

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: ex art.469 c.p.p. n.d.p. per remissione tacita della querela

DIFENSORE: si associa

## ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

██████████ è stato rinviato a giudizio all'esito della udienza preliminare con decreto di rinvio a giudizio del 10.11.2022 per rispondere dei reati di percosse e di violenza privata.

All'udienza del 1.2.2023 il procedimento è stato rinviato con citazione della parte offesa, anche quale teste, alla luce della recente riforma (L. 150/22) che ha modificato la procedibilità del reato di violenza privata e formulando alla parte offesa l'avviso che la mancata presenza avrebbe comportato la remissione tacita della querela.

La parte offesa, ora maggiorenne, ha ricevuto la notifica a mani proprie il 10.3.2023 e non è comparsa all'odierna udienza senza comunicare impedimenti.

La richiesta delle parti di proscioglimento per intervenuta remissione tacita della querela deve pertanto essere accolta, in quanto entrambi i reati sono ora perseguibili a querela, onde la remissione di questa comporta direttamente l'improcedibilità dell'azione penale.

Sebbene la persona offesa fosse all'epoca minorenni (15 anni) non sussiste infatti il requisito dell' "incapace per età" che rende il reato di cui all'art 610 cp procedibile d'ufficio a seguito della riforma di cui alla legge 150/22.

Quanto al concetto di "incapace per età" il legislatore non ha fornito indicazioni che possano guidare l'interprete.

Ritiene il collegio che un primo criterio interpretativo debba essere dedotto dalla disciplina sulla querela, posto che ai sensi dell'art 120 comma 2 c.p. il minore è ritenuto autonomamente capace di proporre querela una volta compiuti i 14 anni e pertanto non può essere contestualmente incapace di rimetterla, o ritenere comunque procedibile d'ufficio un reato per il quale avrebbe invece la facoltà di esercitare o meno direttamente la querela.

Si ritiene inoltre che "incapace per età" non sia qualsiasi minore, ma solamente quel minore per il quale si possano ritenere integrati i parametri della minorata difesa o quelli elaborati dalla giurisprudenza per il reato di cui all'art 643 cp, e pertanto quando tra autore del reato e vittima si instauri un "*rapporto squilibrato fra vittima ed agente*" (così Cass. sentenza n. 23792/2020), così come riconosciuto nella stessa relazione del massimario della Corte di Cassazione la quale si sofferma, peraltro, unicamente sul profilo dell'incapace anziano (cfr pagina 235) non svolgendo riflessioni sul minore "incapace".

Si ritiene tale interpretazione necessaria, perché la soluzione alternativa, rendendo procedibili tutti i reati nei confronti dei minorenni (infradiciottenni o infraquattordicenni) reca con sé un'ineludibile questione di legittimità costituzionale della legge 150/22 per un eccesso di delega perché con tale soluzione si rendono procedibili d'ufficio alcuni reati, quali l'art 624 cp non aggravato, che erano già procedibili a querela e che ora, se commessi in danno di minori, sarebbero procedibili d'ufficio.

Sarebbe infatti evidente il difetto di delega: l'art. 1.15 lett b) della legge 134/21 prevede "l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni". È ben vero che la norma prosegue "facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità", ma unicamente nell'ambito dei procedimenti per i quali si è estesa la procedibilità a querela, non certo – per di più in un intervento che seguiva un'ottica deflattiva - per introdurre nuove cause di procedibilità d'ufficio che non avrebbero pertanto copertura normativa.

Nel caso di specie imputato e parte offesa erano coetanei (entrambi nati nel 2004) e in atti non vi sono elementi per ritenere che tra i due intercorresse un rapporto di forza squilibrato. Trova pertanto applicazione il nuovo istituto della remissione tacita della querela, avendo la parte offesa compiuto nel frattempo i 18 anni e non essendo più minorenni e così non ostandovi quanto disposto dall'art 152 comma 4 cpp.

All'esito di quanto premesso, il Tribunale

**P.Q.M.**

visto l'art.531 c.p.p.

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di  perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela

Genova, 22 marzo 2023

Il Presidente est